



COMUNE DI PORTO AZZURRO

PROVINCIA DI LIVORNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N. 85 del 10.10.2013	Oggetto: Affidamento servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici – Soc. D'Alarcon S.r.l. <p style="text-align: center;">CIG: Z060BDAB69</p>
-------------------------------------	---

L'anno **duemilatredici** il giorno **dieci** del mese di **ottobre** nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2 in data 01.04.2006 con cui è stato nominato Responsabile dell'Area Amministrativa/Demografica/Statistica il Dr. **Ciro SATTO**;

VISTO che con delibera di G.C. n. 02 del 03.01.2013, sono stati autorizzati i Responsabili di area all'assunzione degli impegni di spesa e liquidazioni in dodicesimi per l'esercizio finanziario 2013;

CONSIDERATO che il Comune ha l'onere relativo alla gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici;

DATO ATTO CHE alla data odierna non risultano esserci convenzioni attive relative alla gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici sul sito della Consip S.p.a. www.acquistinretepa.it;

DATO ATTO ALTRESI' CHE alla data odierna la gestione dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici non risulta essere presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA gestito dalla Consip S.p.a.;

CONSIDERATO CHE sono pertanto rispettate le condizioni previste dall'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 e che non è possibile acquisire i suddetti beni presso il MEPA gestito da Consip S.p.a., determinandosi pertanto condizione che non configura la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di approvvigionamento con strumenti messi a disposizione da Consip Spa, di cui all'art. 1, comma 1 del d.l. n. 95/2012;

VISTA la delibera di C.C. n. 78 del 17.12.2012 con la quale l'Amministrazione Comunale ha conformato in via temporanea l'affidamento della gestione dei servizi pubblici alla Soc. D'Alarcon S.r.l.;

VISTO il "Contratto di servizio per l'affidamento in via temporanea della gestione di servizi pubblici del Comune alla Soc. D'Alarcon S.r.l." Rep. 12/13 del 02.05.2013 con il quale viene stipulato:

- o "Contratto di servizio per l'affidamento alla Soc. D'Alarcon S.r.l. dei servizi di pulizia e custodia dei bagni pubblici" – € mensili **2.553,30 + IVA 21%**, per un totale annuo di **€ 37.073,92** (€ 30.639,60 + IVA 21%);

VISTO l'art. 3, commi 27, 28, e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), come successivamente modificato, che testualmente recita:

"Art. 3, comma 27

Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

Art. 3, comma 28

L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti.

Art. 3, comma 29

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27."

VISTI, altresì, l'art. 14 – comma 32 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, che testualmente dispone:

"Art. 14 – comma 32 – Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 30 settembre 2013 i Comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- 1. Abbiano, al 31.12.2012, il Bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;*
- 2. Non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di Bilancio;*
- 3. Non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime."*

VISTO, in ultimo, l'art. 4, comma 1 del D.L. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 135/2012, e come da ultimo modificato con D.L. n. 69 del 21.06.2013 laddove dispone:

"Art. 4, comma 1

Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

- a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;*
- b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni (non rinnovabili) a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante";*

VISTO il successivo art. 9 della medesima norma la quale al comma 7, recita:

“Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni”;

RITENUTO quindi necessario impegnare € 9.241,47 IVA inclusa, quale somma restante per ottemperare a quanto contenuto nel succitato contratto Rep. 12/13 del 02.05.2013, sull'intervento numero 1.10.04.03 Cap. di PEG 487/0 – “Gestione albergo diurno e bagni pubblici – Canone appalto”;

VISTO l'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241;

VISTO lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;

DETERMINA

DI IMPEGNARE € 9.241,47 IVA inclusa, quale somma restante per ottemperare a quanto contenuto nel succitato contratto Rep. 12/13 del 02.05.2013, sull'intervento numero 1.10.04.03 Cap. di PEG 487/0 – “Gestione albergo diurno e bagni pubblici – Canone appalto” a favore della Soc. D'Alarcon S.r.l.;

DI ASSUMERE, a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto Creditore	Intervento	Cap.	Descr. Capitolo	Somma Impegnata
Soc. D'Alarcon S.r.l.	1.10.04.03	487/0	Gestione albergo diurno e bagni pubblici – Canone appalto	€ 9.241,47

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio informatico comunale visualizzabile sul sito web istituzione dell'Ente, per 15 giorni consecutivi.

A norma dell'art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile Area Amministrativa – Dr. Ciro SATTO.

Il Responsabile del Servizio
Dr. Ciro SATTO

UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. 1058 del 23/10/2013 di € 9.241,47

Visto si esprime parere favorevole alla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, comma 4°, e 49 del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Nevio VENTURI

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal al

Data

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Sig. Angelo MACCHI